
MEMORANDUM

A: UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI LECCO
DA: AVV. LUCA GUFFANTI
OGG.: *PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' LARIO RETI HOLDING S.P.A. AL DOTT. LELIO CAVALLIER*
DATA: 18.01.2017

1. PREMESSA.

Con comunicazione prot. n. 7941 del 29.12.2016, inviata, fra gli altri, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco nella sua qualità di azionista di Lario Reti Holding S.p.A. (LRH), il responsabile della prevenzione della corruzione di tale ultima società ha comunicato l'avvio del procedimento per la verifica della situazione di inconferibilità dell'incarico di Presidente di LRH medesima al dott. Lelio Cavallier.

Tale procedimento amministrativo è stato avviato al fine (i) di accertare l'effettiva sussistenza della situazione di inconferibilità - ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 - dell'incarico di Presidente di LRH al dott. Lelio Cavallier, in quanto soggetto proveniente dalla carica di amministratore unico di Idrolario s.r.l. (Idrolario), rilevata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC o l'Autorità) con deliberazione n. 1291 del 30.11.2016, nonché (ii) di promuovere, in caso di accertamento di tale effettiva situazione di inconferibilità, l'eventuale procedimento per l'irrogazione della sanzione inibitoria prevista dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 e per la contestuale verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto.

Occorre infatti ricordare che, con la citata deliberazione 1291 del 30.11.2016, l'ANAC ha rilevato che il dott. Lelio Cavallier, prima di essere nominato, nel maggio 2016, Presidente di LRH, risulta aver

rivestito l'incarico di amministratore unico di Idrolario dal 8.11.2013 al 30.05.2015: a fronte di tale circostanza, ad avviso dell'Autorità, andrebbe ravvisata la violazione della summenzionata disposizione, ai sensi della quale andrebbe rispettato un periodo c.d. di raffreddamento almeno biennale tra l'assunzione di tali cariche.

Conseguentemente, l'ANAC ha disposto che il responsabile della prevenzione della corruzione di LRH, preso atto della sussistenza di tale causa di inconferibilità e della conseguente causa di nullità *ex lege* dell'incarico conferito, avviasse il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 39/2013 nei confronti dei componenti dell'organo conferente l'incarico di Presidente di LRH, da ritenersi responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, con la conseguente comminazione della misura inibitoria, per i successivi tre mesi, della impossibilità di conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza definiti dall'art. 1, comma 2 del decreto citato.

Il suddetto incarico di Presidente, come emerge dalla documentazione fornita, è stato conferito al dott. Cavallier nel corso dell'assemblea dei soci di LRH tenutasi in data 3.05.2016, cui ha partecipato attivamente, a mezzo di soggetto a ciò delegato, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco.

* * *

Tanto premesso, viene ora richiesto di valutare l'effettiva integrazione, nel caso di specie, dei presupposti previsti dall'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 per l'inconferibilità del suddetto incarico di Presidente di LRH in capo al dott. Cavallier.

Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.

* * *

2. LA FATTISPECIE COMPENDIATA NELL'ART. 7, CO. 2 LETT. D), D.LGS. N. 39/2013: IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO.

Secondo la previsione di cui al citato art. 7, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, *"a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente*

abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

[...]

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione".

Deve dunque preliminarmente osservarsi che i presupposti di integrazione della causa di inconferibilità degli incarichi prevista dalla norma, per quanto di interesse, sono i seguenti:

- il requisito di partenza consiste nell'essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative appartenenti alla medesima regione a cui appartenga l'amministrazione che ha conferito l'incarico di amministratore (di cui al punto successivo);
- il requisito di destinazione consiste nel rivestire l'incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

2.A LA NOZIONE DI "ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO"

La definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui alla norma in esame è contenuta all'art. 2, co. 1, lett. c), del medesimo decreto, che identifica detti enti con "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle

pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

In merito, anche la determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015, recante *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, specifica, alla pag. 7, che sono *“gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”* ad essere *“esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d’interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013)”*.

Tale definizione è peraltro conforme al dettato dell’art. 1, co. 49 della L. n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione - che ha delegato il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina allora vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli *“enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*.

Può dunque desumersi che non basti la circostanza del controllo pubblico per poter annoverare un ente privato nella nozione di *“enti di diritto privato in controllo pubblico”* rilevante ai fini dell’applicabilità della disciplina in esame, risultando al contrario necessario l’ulteriore requisito dell’esercizio, da parte del medesimo ente privato, di almeno uno dei seguenti compiti: a) svolgimento di funzioni amministrative; b) esecuzione di attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche; c) gestione di servizi pubblici.

Quanto al requisito del controllo *ex art. 2359 c.c.* da parte di amministrazioni pubbliche, occorre *in primis* ricordare che le fattispecie di integrazione di tale ultima disposizione citata sono le seguenti: (i) disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società controllata; (ii) disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società controllata; (iii) influenza dominante sulla società controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali.

L'Autorità, nella già citata determinazione n. 8 del 17.06.2015, ha tuttavia avuto modo di precisare come, in via interpretativa ed avuto riguardo alla *ratio* della disciplina in materia di anticorruzione, sia preferibile escludere dal campo di applicazione della medesima la fattispecie di cui al n. 3 del co. 1 dell'art. 2359 cod. civ. (c.d. controllo contrattuale), che non presuppone alcuna partecipazione di pubbliche amministrazioni al capitale di una società. Ciò, in quanto *"il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione privilegiato dal legislatore, anche alla luce [...] dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 appare connesso alla presenza di una partecipazione al capitale o all'esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In caso contrario, l'ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione potrebbe essere estesa a soggetti sicuramente estranei al settore pubblico"*.

Al riguardo, l'ANAC, con la propria deliberazione n. 1184 del 9.11.2016, ha altresì avuto modo di chiarire che il presupposto del controllo deve ritenersi integrato anche laddove la partecipazione azionaria nell'ente di diritto privato risulti frazionata tra diversi enti locali, dovendosi ritenere certamente sussistente il controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi in cui la compagine pubblica complessivamente considerata risulti maggioritaria. Ritiene infatti l'Autorità, sulla base di un orientamento sostanzialistico che pare condivisibile, che ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 non possa ritenersi che siano enti in controllo pubblico solo quelli la cui partecipazione azionaria di maggioranza faccia capo a un solo ente pubblico, in quanto questa interpretazione restringerebbe

ingiustificatamente il campo di applicazione della disciplina portata del decreto medesimo, lasciandone fuori gli incarichi presso tutti quegli enti privati in cui vi sia, comunque, una partecipazione pubblica maggioritaria, seppur congiunta.

Per quanto specificamente attiene il dettato dell'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, l'ANAC, sulla scorta di tali considerazioni, ha ritenuto che laddove tale disposizione fa riferimento all'*"ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di [...] una forma associativa tra comuni"*, tale locuzione ricomprenda non solo le società controllate da forme tipiche di enti sovracomunali (Unione, comunità montana, etc.), bensì anche le società controllate in forma congiunta da più comuni.

Lo stesso principio interpretativo viene menzionato nella già citata determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015, secondo cui l'esigenza di prevenire, mediante l'applicazione della normativa anticorruzione, l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, si ravvisa anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica.

2.B LA NOZIONE DI "INCARICHI DI AMMINISTRATORE"

Quanto alla definizione di *"incarichi di amministratore"* di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che con tale locuzione l'art. 1, co. 2, lett. l) del medesimo decreto, intende *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"* (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19.04.2016, n. 4567 e T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10.09.2015, n. 613), facendone derivare la rilevanza ai fini dell'inconferibilità anche delle posizioni gestorie assimilabili, tra le quali è stata pertanto inserita quella di commissario straordinario.

Vale la pena di sottolineare che, a parere della giurisprudenza di legittimità, il riferimento alla necessità di una delega gestionale diretta,

operato dalla norma esclusivamente per la figura del Presidente, è determinato dalla circostanza per cui in molti assetti organizzativi quest'ultimo non ha compiti di amministrazione, ma meri compiti di rappresentanza dell'ente (in tale ultimo caso non configurandosi la relativa ipotesi di inconferibilità dell'incarico).

* * *

3. LA FATTISPECIE COMPENDIATA NELL'ART. 7, CO. 2 LETT. D), D.LGS. N. 39/2013: IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA SOTTO IL PROFILO DEL PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO.

Premessi i suddetti requisiti di applicazione della norma in esame sotto il profilo soggettivo, deve essere altresì operata un'ulteriore precisazione relativamente al lasso temporale che, secondo la previsione di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, deve intercorrere tra l'assunzione dell'incarico di *"presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione"* e l'assunzione di incarichi di *"amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"* affinché non si verifichi alcuna ipotesi di inconferibilità.

Il testo letterale della norma in esame risulta poco chiaro nel definire la precisa durata temporale di tale c.d. periodo di raffreddamento: risultano infatti esaustivamente individuati: (i) un arco temporale di due anni rispetto alla precedente assunzione della carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune, o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico e (ii) un arco temporale di un anno rispetto alla precedente assunzione della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, mentre (iii) non risultano individuati i limiti temporali per quanto attiene la precedente assunzione della carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e

loro forme associative localizzate nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico.

In tale quadro di incertezza normativa e nel silenzio della norma, pare *in primis* poter soccorrere il disposto di cui all'art. 1, co. 50, lett. b) della legge n. 190/2012, che aveva delegato il Governo a disciplinare i casi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali nei confronti di coloro che *“per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico”*. Di talchè pare potersi ragionevolmente optare per una interpretazione che, in mancanza di espressa e più rigorosa previsione legislativa, quantifichi il periodo di raffreddamento necessariamente conseguente all'assunzione della carica di presidente o amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo pubblico in un anno, secondo l'indicazione contenuta nella legge delega.

Tale interpretazione trova ulteriore conforto laddove si consideri che l'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, nel disciplinare ulteriori ipotesi di non stretta rilevanza nel caso di specie, correla espressamente l'inconfiribilità dell'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione:

- alla previa assunzione, nei due anni precedenti, della carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;
- alla previa assunzione, nell'anno precedente, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico.

Se ne evince, dunque, che il legislatore ha ritenuto di disciplinare in maniera più stringente il periodo di raffreddamento, quantificandolo nell'arco temporale di due anni, qualora la carica di amministratore

dell'ente di diritto privato in controllo pubblico venga conferita dalla medesima amministrazione della cui giunta o consiglio il soggetto abbia fatto parte. Diversamente, invece, qualora l'incarico di amministratore venga conferito non dalla medesima amministrazione, ma da una amministrazione locale appartenente alla stessa regione del comune, provincia o unione di comuni della cui giunta o consiglio il soggetto abbia fatto parte, il periodo di raffreddamento viene ridotto ad un anno. Ne consegue che, per analogia con l'ipotesi da ultimo citata, il periodo di raffreddamento necessario alla conferibilità della carica di amministratore in un ente di diritto privato in controllo pubblico, nel caso in cui si ravvisi la previa assunzione della carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato che si trovino in una situazione di controllo da parte di province, comuni e loro forme associative appartenenti alla stessa regione dell'amministrazione che conferisce l'incarico, pare possa essere quantificato in un anno.

* * *

4. LA SUSSUMIBILITA' DEL CONCRETO CASO DI SPECIE NELL'ALVEO DELL'ART. 7, CO. 2 LETT. D), D.LGS. N. 39/2013.

Premesso quanto precede in ordine ai presupposti di applicazione dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, occorre ora verificare se gli elementi fattuali caratterizzanti il caso di specie risultino idonei ad integrare i presupposti medesimi, dovendosi diversamente concludere nel senso dell'insussistenza dell'ipotesi di inconferibilità degli incarichi rilevata dall'Autorità, nonché della piena legittimità della nomina del dott. Cavallier nella carica di Presidente di LRH.

Dall'esame dei profili fattuali della vicenda in esame, così come comunicati, è dato evincere quanto segue:

- il dott. Cavallier ha rivestito la carica di amministratore unico di Idrolario dal 8.11.2013 al 30.05.2015;
- dal 12.05.2015 ha altresì rivestito la carica di amministratore unico di LRH;
- infine, a far data dal 3.05.2016, il medesimo soggetto ha rivestito la carica di Presidente di LRH, con attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti il servizio idrico

integrato ad esclusione di quelli attribuiti dallo statuto al comitato di indirizzo e controllo.

Va sin d'ora evidenziato, come la citata deliberazione ANAC n. 1291/2016 abbia rilevato le predette criticità con esclusivo riferimento alla carica di Presidente di LRH rivestita a far data dal 3.05.2016 dal dott. Cavallier, concludendo per l'inconferibilità di detto incarico in virtù della provenienza del soggetto dalla carica di amministratore unico di Idrolario. I rilievi dell'Autorità (ed il conseguente procedimento avviato dal responsabile per la prevenzione della corruzione di LRH con nota prot. n. 7941/2016) s'appuntano dunque esclusivamente sulla nomina a Presidente di LRH da parte dell'assemblea dei soci del 3.05.2016 e non anche sul ruolo, precedentemente ricoperto dal dott. Cavallier, di amministratore unico della medesima società.

Volendo, all'interno di tale quadro normativo e fattuale, verificare la riconducibilità del caso di specie alla previsione di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs n. 39/2016, così come analizzata ai paragrafi precedenti, occorre preliminarmente osservare come Idrolario abbia cessato di gestire il servizio idrico integrato a far data dal 1.1.2014, data in cui a tale società è subentrato il gestore *pro tempore* Idroservice s.r.l..

A quanto ci è stato riferito, a decorrere dal 1.1.2014 Idrolario ha dunque svolto esclusivamente attività di società patrimoniale, senza gestire alcun servizio pubblico, ma limitandosi a mettere a disposizione del gestore le infrastrutture idriche ed il personale, necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato.

Pertanto, la suddetta società, seppur a controllo interamente pubblico, successivamente alla data del 1.1.2014 non pare potersi ricomprendere nella nozione di "*ente di diritto privato in controllo pubblico*" di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) del decreto citato (per cui cfr. le argomentazioni di cui al precedente par. 2.A). Ciò, sulla scorta del rilievo per cui, in base a quanto riferito, la stessa società, a decorrere da tale data, non esercita funzioni amministrative, né svolge attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Pertanto, con riferimento al periodo temporale decorrente dal 1.1.2014 e fino al 30.05.2015 - data di cessazione dalla carica di amministratore unico di Idrolario rivestita dal dott. Cavallier - il presupposto d'origine necessario all'integrazione dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 (aver rivestito la carica di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative, appartenenti alla stessa regione dell'amministrazione conferente l'incarico) non può considerarsi integrato. Diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità, infatti, l'assunzione della carica di amministratore unico di Idrolario da parte del dott. Cavallier può assumere rilievo, ai sensi della normativa in esame, esclusivamente con riferimento al periodo 8.11.2013 - 31.12.2013, unico arco temporale all'interno del quale Idrolario, a quanto consta, pare effettivamente annoverabile fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Può quindi ritenersi che il dott. Cavallier abbia rivestito la carica di *"amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico"* ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, esclusivamente nel periodo temporale 8.11.2013 - 31.12.2013.

Tanto premesso, alla data del 3.05.2016, in cui l'assemblea dei soci di LRH ha deliberato di attribuire al dott. Cavallier la carica di Presidente della società con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti il servizio idrico integrato, ad esclusione di quelli attribuiti dallo statuto al comitato di indirizzo e controllo, risulta invece integrato il requisito di destinazione di cui all'art. 7, co. 2, lett.d) d.lgs. n. 39/2013 (incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione).

Ciò, in ragione:

(i) dell'ascrivibilità di LRH alla nozione di ente di diritto privato in controllo pubblico (per cui cfr. le considerazioni svolte *supra*, al par. 2.A) dal 1.1.2016, data di affidamento alla società della gestione del

sistema idrico integrato, mentre antecedentemente a tale data, a quanto risulta, LRH ha svolto esclusivamente attività di *service* a favore delle proprie società controllate, non potendosi conseguentemente qualificare come ente di diritto privato in controllo pubblico, per le medesime considerazioni poc' anzi svolte con riferimento a Idrolario;

(ii) in ragione della riconducibilità della carica di Presidente della società con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti il servizio idrico integrato, ad esclusione di quelli attribuiti dallo statuto al comitato di indirizzo e controllo, alla nozione di "*incarichi di amministratore*" che assume rilievo ai fini della normativa in esame (per cui cfr. le osservazioni svolte *supra*, al par. 2.B).

* * *

Di talché, assumono rilievo, al fine della verifica dell'eventuale ipotesi di inconfiribilità della carica di Presidente di LRH in capo al dott. Cavallier presa in esame dall'Autorità:

- per quanto attiene il requisito di partenza previsto dalla norma in esame, esclusivamente il periodo 8.11.2013 - 31.12.2013, durante il quale tale soggetto ha rivestito la carica di amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (Idrolario);

- per quanto attiene il requisito di destinazione previsto dalla norma in esame, il periodo 3.05.2016 - data odierna, periodo nel quale il dott. Cavallier ha rivestito il ruolo di Presidente con deleghe gestionali di un ente di diritto privato in controllo pubblico (LRH).

Ebbene, con riferimento a detti periodi temporali, è agevole verificare come, ricadendo il caso di specie nell'ipotesi di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, il periodo di raffreddamento - che per tutte le motivazioni già sopra esposte, pare ragionevole individuarsi in un anno - risulti ampiamente rispettato, con conseguente piena conferibilità, alla data del 3.05.2016, dell'incarico di Presidente di LRH in capo al dott. Cavallier.

Alla medesima conclusione può in ogni caso pervenirsi anche qualora si voglia considerare come periodo di raffreddamento - in aderenza all'orientamento interpretativo fatto proprio dall'Autorità - il più lungo

periodo di due anni, considerato che, anche in tale ultima ipotesi, le relative tempistiche risultano comunque rispettate.

Appare dunque pienamente legittima la decisione assunta dall'assemblea dei soci di LRH, in data 3.05.2016, di procedere alla nomina a Presidente della società con deleghe gestionali dirette del dott. Cavallier, non sussistendo a tale data alcuna ipotesi di inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 cit.

* * *

5. CONCLUSIONI.

Richiamate tutte le considerazioni finora esposte, si può sinteticamente ritenere quanto segue:

(i) ai fini della verifica dell'eventuale ipotesi di inconferibilità dell'incarico in capo al dott. Cavallier presa in esame dall'Autorità, vengono in rilievo:

- per quanto attiene il requisito di partenza previsto dalla norma in esame, esclusivamente il periodo 8.11.2013 - 31.12.2013, durante il quale tale soggetto ha rivestito la carica di amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (Idrolario);

- per quanto attiene il requisito di destinazione previsto dalla norma in esame il periodo 3.05.2016 - data odierna, durante il quale il dott. Cavallier ha rivestito il ruolo di Presidente con deleghe gestionali di un ente di diritto privato in controllo pubblico (LRH);

(ii) con riferimento a detti periodi temporali, ricadendo il caso di specie nell'ipotesi di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, il periodo di raffreddamento risulta rispettato, con conseguente piena conferibilità, alla data del 3.05.2016, dell'incarico di Presidente di LRH in capo al dott. Cavallier;

(iii) la decisione assunta dall'assemblea dei soci di LRH, in data 3.05.2016, di procedere alla nomina a Presidente della società con deleghe gestionali dirette del dott. Cavallier, può dunque ritenersi pienamente legittima, non risultando a tale data integrata alcuna ipotesi di inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 cit..